

SNAM RETE GAS SPA - DISTRETTO NORD-ORIENTALE, PADOVA

Decreto della Provincia di Treviso n. 139 del 6 agosto 2020

Decreto asservimento e occupazione temporanea SNAM RETE GAS SPA. Art. 52-octies DPR 327/2001. Metanodotto Pieve di Soligo - S.Polo - Salgareda. Tratto 1 in Comune di Ponte di Piave

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO ESPROPRI

Premesso OMISSIS

Vista OMISSIS

Preso atto OMISSIS;

Accertato OMISSIS;

Considerato OMISSIS;

Verificato OMISSIS;

Accertato OMISSIS;

Dato atto OMISSIS;

Constatato OMISSIS;

Atteso OMISSIS;

Visto OMISSIS

D E C R E T A

Art. 1. Costituzione di servitù coattiva di metanodotto

E' disposta a favore di SNAM RETE GAS SpA con sede legale in San Donato Milanese (MI) - Piazza Santa Barbara, n. 7 - c.f. 10238291008 l'imposizione di una servitù di metanodotto a carico degli immobili in Comune di Ponte di Piave, di cui all'allegato prospetto che costituisce parte integrante del presente decreto, comprendente la planimetria catastale con l'esatta individuazione della fascia di asservimento indicata in colore rosso.

La servitù avrà le seguenti caratteristiche e prescrizioni:

- la posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa un metro misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;
- l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;
- la costruzione di manufatti accessori fuori terra, con relativi accessi costituiti da strada di collegamento alla viabilità esistente da realizzarsi e mantenersi a cura di Snam Rete Gas SpA, nonché il diritto di passaggio con personale e mezzi sulla viabilità privata esistente;
- l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di m. 13,50 (tredicivirgolacinquanta) dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;
- la facoltà di Snam Rete Gas SpA di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori, nonché accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali

- modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;
- l'inalienabilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto in oggetto, di proprietà di Snam Rete Gas SpA che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;
 - l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;
 - l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;
 - i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti durante la realizzazione del metanodotto saranno quantificati singolarmente e liquidati direttamente da Snam Rete Gas SpA agli aventi diritto, al termine dei lavori;
 - i danni derivanti da eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da Snam Rete Gas SpA a chi di ragione;
 - la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi.

L'Autorità espropriante si riserva la facoltà di effettuare, mediante propri Funzionari, con o senza preavviso, il controllo contestuale o ex- post delle operazioni de quo, nonché di verificare il rispetto delle prescrizioni sia durante la realizzazione dell'impianto, sia nella fase di esercizio del medesimo.

Art. 2. Indennità provvisoria di asservimento

L'indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per l'asservimento delle aree interessate dai lavori è stabilita nell'allegata tabella, proposta dalla Società istante e ritenuta congrua in quanto determinata in conformità agli artt. 36 e 44 del DPR 327/2001. Ai sensi delle vigenti norme sono inoltre suscettibili d'indennizzo i fabbricati, i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree di pregio insistenti sui fondi espropriati, rimossi per l'esecuzione delle opere e non ripristinati al termine degli stessi. Detti elementi, rilevati e verbalizzati nello stato di consistenza, sono indennizzati ai sensi degli artt. 32 e 38 del DPR 327/2001, in base al loro valore venale, tenuto conto dello stato di manutenzione in cui versano.

Art. 3. Occupazione temporanea

Si autorizza la Società Snam Rete Gas SpA a procedere all'occupazione temporanea degli immobili necessari alla realizzazione dei lavori di cui all'oggetto, identificati in colore verde nell'allegata planimetria, per un periodo di presunto di anni 2 (due) decorrenti dalla data di immissione in possesso.

L'indennità per l'occupazione delle aree è indicata nella sopracitata tabella allegata, proposta dalla Società istante e ritenuta congrua in quanto determinata ai sensi dell'art. 50 del DPR 327/2001.

In caso di mancata condivisione, l'ammontare dell'indennità verrà definito dalla Commissione Provinciale di cui all'art. 41 del DPR 327/2001 su istanza di chi vi abbia interesse.

Art. 4. Modalità di notifica ed esecuzione del decreto

Come previsto dall'art. 23 del DPR 327/2001, la costituzione di servitù di metanodotto a favore di Snam Rete Gas SpA è disposta sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia notificato ed eseguito nel termine perentorio di due anni, ai sensi dell'art. 24, comma 1, del DPR medesimo.

Il presente decreto dovrà essere notificato a cura e spese del beneficiario ai proprietari interessati, nelle forme previste per gli atti processuali civili, unitamente all'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista la sua esecuzione.

L'avviso di esecuzione del presente decreto, ai fini dell'immissione in possesso, dovrà pervenire ai proprietari interessati almeno 7 giorni prima della data fissata.

Al momento dell'effettiva occupazione degli immobili, i soggetti delegati all'esecuzione del presente decreto provvederanno a redigere lo stato di consistenza dei luoghi ed il verbale di immissione in possesso in contraddittorio con i proprietari o, in caso di assenza o rifiuto degli stessi, alla presenza di due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell'esproprio, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del DPR 327/2001.

Il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere all'Autorità espropriante, entro 30 (trenta) giorni, copia degli atti inerenti la notifica, compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in possesso.

Art. 5. Modalità di accettazione delle indennità

Entro 30 (trenta) giorni dalla data di immissione in possesso i proprietari dei fondi serventi sono invitati a comunicare a questa Amministrazione se condividono le indennità provvisorie proposte. La dichiarazione è irrevocabile.

In caso di accettazione sarà disposto il pagamento dell'indennità di asservimento a favore degli aventi diritto, previa presentazione della documentazione comprovante l'assenza di diritti di terzi sui beni, nonché la piena e libera proprietà delle aree. Snam Rete Gas SpA dovrà provvedere al pagamento dell'indennità di asservimento entro 60 giorni dalla relativa Ordinanza.

L'indennità di occupazione temporanea sarà liquidata direttamente da Snam Rete Gas SpA al termine del periodo di occupazione stessa, ed eventualmente rideterminata sulla base dell'effettiva durata.

Art. 6. Modalità di determinazione definitiva dell'indennità di asservimento

In caso di mancata accettazione dell'indennità di asservimento, entro 30 (trenta) giorni dalla data di immissione in possesso, le ditte interessate potranno trasmettere la comunicazione di cui all'art. 21, comma 2 e seguenti, del DPR 327/2001, designando un tecnico di propria fiducia che, unitamente ad un tecnico nominato dall'Autorità espropriante, ed a un eventuale terzo tecnico nominato dal Presidente del Tribunale Civile su istanza di chi vi abbia interesse, compongano l'indennità definitiva.

In mancanza di comunicazioni, la determinazione definitiva dell'indennità verrà richiesta alla Commissione Provinciale di cui all'art. 41 del DPR 327/2001.

Il verificarsi delle condizioni di cui sopra comporterà il deposito dell'indennità provvisoria presso il MEF - Ragioneria Territoriale dello Stato, mediante apposita Ordinanza da parte di questa Amministrazione.

Art. 7. Registrazione, trascrizione e pubblicazione

La società Snam Rete Gas SpA dovrà provvedere senza indugio, a sua cura e spese, alla registrazione e trascrizione del presente decreto presso gli Uffici competenti, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del DPR 327/2001. Dovrà altresì, inviarlo per estratto, entro cinque giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, ai sensi dell'art. 23, comma 5, del medesimo DPR.

Di tali adempimenti dovrà essere notiziata l'Autorità espropriante.

Art. 8. Modalità e termini per il ricorso

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, in relazione al disposto dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241:

- entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione della Legge, in relazione al combinato disposto degli artt. 2 e 21 della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034;

- in alternativa, entro 120 giorni dalla notifica, al Presidente della Repubblica, in relazione al combinato disposto degli artt. 8 e 9 del DPR 24/12/1971 n. 1199.

Il Dirigente Settore Viabilità Ufficio Espropri Ing. Maurizio Veggis